



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Il Presidente*

EdN/LGS/adv

Roma, 11 giugno 2025

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Gorizia**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: P.O. 29/2025 – Incompatibilità – Trasferimento nella sezione speciale di professionista iscritto nella sezione A dell'Albo, in servizio come docente di ruolo a tempo indeterminato presso un istituto scolastico statale.*

Con il quesito pervenuto lo scorso 14 marzo l'Ordine chiede se un'iscritta alla Sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che svolge l'attività di insegnante presso un Istituto scolastico a tempo indeterminato (per un totale di 18 ore) e non esercita la professione di Dottore Commercialista, possa essere iscritta nell'Elenco speciale.

Innanzitutto, occorre premettere che il servizio di risposta ai quesiti Pronto Ordini non è volto a risolvere specifiche questioni concrete, rimesse all'autonoma ed esclusiva valutazione degli Ordini, ma finalizzato unicamente a risolvere questioni interpretative di carattere generale. Pertanto, in riferimento alla fattispecie evidenziata, si forniranno di seguito alcune considerazioni generali che potranno essere di ausilio nella valutazione del caso concreto.

Tanto premesso, si osserva che nel caso di specie sussistono i seguenti elementi di rilievo:

- il D.lgs. n. 139/2005 (Ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile) vieta l'iscrizione nell'Albo a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione (art. 4, co. 3);
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Testo unico del pubblico impiego), richiamando l'art. 508, co. 15, del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, consente quanto ivi previsto per il personale docente scolastico in merito alla facoltà di esercitare libere professioni - sempre che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano

compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio - previa autorizzazione del direttore didattico o del preside<sup>1</sup>.

Alla luce delle sopracitate indicazioni si ritiene pertanto che un iscritto possa svolgere attività professionale contestualmente allo svolgimento di attività di docenza presso un istituto scolastico pubblico in esito all'intervenuta autorizzazione da parte del dirigente scolastico a ciò preposto. Diversamente, laddove la suddetta autorizzazione non venga richiesta<sup>2</sup> ovvero, se richiesta, non venga rilasciata, l'iscritto deve essere cancellato dalla sezione ordinaria dell'Albo. In tale ultimo caso, questi potrà richiedere l'inserimento nell'elenco speciale dei non esercenti. Non è invece possibile il trasferimento d'ufficio nel suddetto elenco, dal momento che l'art. 34, co. 8, D.lgs. 139/2005 dispone che "Coloro che, a norma dell'articolo 4, non possono esercitare la professione, sono iscritti, a loro richiesta, in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al comma 6".

Con i migliori saluti

F.to Il Presidente  
Elbano de Nuccio

---

<sup>1</sup> Vd. art. 508, co. 15, D.lgs. n. 297/1994: "*Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.*".

Dal tenore e dalla *ratio* della disposizione, rinvenibile nella necessità di (valutare requisiti atti a) garantire che l'esercizio dell'attività professionale non pregiudichi l'attività di docente e la compatibilità con l'orario di insegnamento e di servizio, deve ritenersi che la richiesta di autorizzazione sia riferibile alle prestazioni rientranti nell'alveo di una singola professione.

<sup>2</sup> Ad esempio, perché il Commercialista, come nel caso rappresentato, seppur regolarmente iscritto nell'Albo di fatto non esercita la professione.